

Direttore Generale ASREM Via U. Petrella, 1 CAMPOBASSO

Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi Ospedali della Regione Molise LORO SEDI

Direttori Distretti Sanitari di Base LORO SEDI

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso ed Isernia LORO SEDI

Dirigenti Responsabili Consultori familiari Della Regione Molise LORO SEDI

Oggetto: Assistenza sanutaria agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno. Legge n. 94 del 15 luglio 2009.

Anche al fine di dare riscontro alle richieste di chiarimenti pervenuti dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri si ritiene necessario, al fine di eliminare incertezze rendere noto l'orientamento di questo Assessorato in ordine alle problematiche connesse al tema di cui all'oggetto.

Va rilevato, innanzitutto, che la salute è un bene primario e non affatto comprimibile.

Non a caso l' Assemblea Costituente, nel formulare l'art. 32 della Carta Costituzionale qualificò il diritto alla salute come "fondamentale", aggettivo non riscontrabile in nessun altro articolo della stessa Carta per rimarcare la valenza del diritto che non tollera pertanto, alcuna compromissione o violazione.



Regione Molise

Fredhammera

Siffatto diritto spetta non solo al cittadino, ma anche agli immigrari i quali, anch'essi portatori di patologie, ove non avessero un facile accesso alle strutture sanitarie, potrebbero

porre in pericolo non solo la propria incolumità, ma anche quella della collettività.

Ciò rilevato, questo Assessorato ritiene che, pur in presenza del reato di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia, introdotto con la legge nº 94 del 15 luglio 2009, non sussista per il personale sanitario(medico, paramedico, amministrativo e tecnico) l'obbligo di denuncia degli stranieri non in regola con le norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno, in quanto la citata nuova legge non ha provveduto ad abrogare il quinto comma dell'art. 35 del decreto legislativo nº 286 del 25 luglio 1998-T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione che lascia in essere il principio in forza del quale l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola non comporta alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto.

Ne consegue che il citato art. 35 comma quinto del T.U. citato configura una vera e propria eccezione all'obbligo di denuncia da parte del personale sanitario, pur rivestendo la

qualifica di pubblico ufficiale od incaricato di un pubblico servizio.

Devesi inoltre evidenziare che l'art.6 comma secondo del T.U. come modificato dall'art. 1 comma 22 della legge nº 94 del 2009 non prevede affatto l'esibizione da parte dello straniero,

alle strutture sanitarie cui accede, del permesso di soggiorno.

Considerato, infine, che in materia sanitaria non sono state introdotte modifiche a quanto disciplinato dal D.lgs n. 286/98, permangono invariate, nei confronti dei cittadini stranieri di che trattasi, le procedure di rilascio del Tesserino STP e le modalità e diritto di accesso per le prestazioni garantite dalle norme in vigore.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler garantire la massima e tempestiva diffusione

alle Strutture ed operatori interessati.